

n. 631/2023 RG



**LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA**  
**SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI**

composta dai Magistrati:  
Claudio Castelli  
Maria Grazia Domanico  
Francesca Caprioli

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio proposto a seguito di reclamo ex art. 473 bis. 24 CPC depositato  
il 30.06.2023

da

..... elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Chiara Damiani, del foro di Cremona, che lo rappresenta e difende

reclamante

nei confronti di

..... elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simona Bozuffi, del foro di Cremona, che la rappresenta e difende

reclamata

con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di  
Brescia

Oggetto: reclamo avverso il provvedimento n. cron. 2298/2023 emesso dal Giudice del Tribunale di Cremona Federica Meloni il 19.6.2023, comunicato il 21.06.2023, emesso nel procedimento n. 956/2023 R.G.

**Premesso che**

Con ricorso per la modifica di condizioni di separazione proposto ex art. 473 bis. 29 CPC depositato presso il Tribunale di Cremona in data 6.5.2023, ..... madre di ..... nata nel corso del matrimonio con ..... e chiedeva, in via preliminare ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis. 15 CPC "inaudita altera parte" (o in subordine anche a seguito di udienza di comparizione) con successiva fissazione di udienza di conferma entro il termine di giorni 15, la modifica delle condizioni di separa-



n. 631/2023 RG

zione consensuale definite con decreto di omologa del 16.6.2022 del Tribunale di Cremona nella parte in cui, al punto n. 3<sup>1</sup>, era stato previsto che fosse affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna sita in Cremona; in particolare chiedeva che fosse sin da subito autorizzato il trasferimento della ricorrente e della figlia presso l'abitazione dei nonni materni e che fosse autorizzata l'iscrizione scolastica della figlia al liceo classico. In via istruttoria chiedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 4 CPC l'ascolto di [redacted], di anni [redacted] e ammettersi prova testimoniale a conferma delle proposte di lavoro che la ricorrente aveva ricevuto a [redacted] (la ricorrente allegava di avere ricevuto due offerte di lavoro<sup>2</sup> che le avrebbero consentito di vivere meglio economicamente rispetto a [redacted], dove non era riuscita a reperire un'attività lavorativa anche per l'assenza di conoscenze in loco), deducendo che già nelle condizioni della separazione (punti n. 2 e n. 8)<sup>3</sup> era contenuto un accenno a un possibile futuro trasferimento di madre e figlia (al punto n. 8 era stato espressamente indicato il diritto di visita del padre nel caso in cui la minore si fosse trasferita con la madre); tuttavia, nonostante questa eventualità fosse stata accettata dal [redacted] ai tempi della separazione consensuale, lo stesso ora aveva espresso il proprio dissenso rispetto al trasferimento.

Con decreto dell'8.5.2023 il Giudice Designato, ritenuti non sussistenti i presupposti per l'emissione del provvedimento richiesto "inaudita altera parte", fissava udienza di comparizione delle parti per l'udienza del giorno 24.5.2023 al fine di decidere sull'istanza urgente.

Con decreto in data 9.5.2023 il Giudice Designato fissava ex art. 473 bis. 14 CPC udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 11.10.2023, assegnando a parte resistente termine per la costituzione in giudizio fino a 30 giorni prima dell'udienza e alla ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto fino a 60 giorni prima dell'udienza.

Il 25.5.2023 si costituiva [redacted] e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso; in via istruttoria chiedeva che venisse disposta l'audizione della figlia

<sup>1</sup> Condizione n. 3: La figlia minore [redacted] sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la residenza materna, attualmente in [redacted]

<sup>2</sup> [redacted] a tempo indeterminato e l'altra presso [redacted]

<sup>3</sup> Condizione n. 2: La casa familiare sita in [redacted] viene assegnata alla moglie che vi vivrà con la figlia [redacted]; i coniugi concordano fin da ora che, qualora la moglie dovesse trasferire la propria residenza altrove e, conseguentemente, non abitare l'immobile con continuità, la stessa si intenderà definitivamente decaduta dall'assegnazione della casa familiare che tornerà nella libera disponibilità anche dell'altro comproprietario senza necessità di comunicazioni formali di sorta; Condizione n.8: qualora la moglie dovesse trasferire la propria residenza in altra città unitamente alla figlia [redacted], il marito potrà liberamente esercitare il diritto di visita sulla minore ogniqualvolta nella possibilità di farlo, previ avviso alla moglie, la quale non potrà opporvisi se non per comprovati e non diversamente superabili ostacoli, in ogni caso compatibilmente con le esigenze di studio di [redacted]



n. 631/2023 RG

e che si ordinasse alla ricorrente ex art. 210 CPC l'esibizione della sua posizione previdenziale. Deduceva che il trasferimento di [redacted], ad ottocento chilometri di distanza, avrebbe comportato per lui l'impossibilità di affiancarla nel suo percorso di crescita e avrebbe interferito con il regime di visita; circa l'iscrizione scolastica, faceva presente che la ricorrente aveva già iscritto la figlia al liceo classico di [redacted] prima di richiedere autorizzazione in tal senso.

All'udienza del 24.5.2023 venivano sentiti i genitori e il Giudice fissava per l'audizione di [redacted] l'udienza del 1.6.2023.

All'udienza dell'1.6.2023 il Giudice procedeva all'audizione della minore la quale dichiarava che le sarebbe piaciuto molto andare in [redacted] con la mamma anche perché lì aveva degli amici e parenti sia materni che paterni, mentre a [redacted] i suoi compagni di classe non le piacevano; che in [redacted] avrebbe frequentato un liceo classico con indirizzo internazionale e che in estate e nei periodi di vacanza sarebbe potuta venire a trovare il padre. All'esito dell'udienza venivano [redacted] ai difensori, su loro richiesta, 15 giorni per deposito di note che venivano depositate.

Quindi col provvedimento impugnato il Giudice Delegato autorizzava il trasferimento della ricorrente e della figlia [redacted], presso l'abitazione dei nonni materni in [redacted], modificando il punto n. 3 delle condizioni di separazione e prevedendo la collocazione prevalente della figlia presso la residenza della madre in [redacted] e autorizzando inoltre l'iscrizione della figlia [redacted] al primo anno della scuola superiore Liceo Classico [redacted]; confermava la fissazione dell'udienza di trattazione dell'11.10.2023. Osservava il Giudice che [redacted] era apparsa serena e con una maturità tale da potere esprimere una personale opinione, che non era possibile impedire alla sig.ra [redacted] di trasferirsi in [redacted] dai suoi genitori in quanto non poteva limitarsi il di lei diritto di decidere dove collocare la propria residenza, soprattutto se tale scelta era necessaria per la realizzazione sociale e lavorativa della ricorrente, non essendo emerso alcun proposito ritorsivo della [redacted] nei confronti del [redacted]. Né era opportuno separare la minore, in piena fase adolescenziale, dal genitore col quale aveva sempre vissuto; inoltre la minore in [redacted] aveva tutti i parenti materni e comunque le nuove forme di tecnologia avrebbero permesso a padre e figlia di mantenere un rapporto quotidiano; padre e figlia si sarebbero visti almeno due weekend al mese e almeno tre settimane consecutive durante l'estate.

Avverso tale decreto emesso in data 19.6.2023 e comunicato in data 21.6.2023, il [redacted] proponeva reclamo con ricorso depositato il 30.6.2023 chiedendo la revoca e/o la modifica del provvedimento, chiedendo che si procedesse ad un nuovo ascolto della minore con l'ausilio di professionisti; faceva presente che il reclamante, preoccupato per il trasferimento, si era già rivolto ai Servizi Sociali affinché la figlia fosse ascoltata da esperti in grado



n. 631/2023 RG

di capire se davvero desiderava trasferirsi in ..... 1. Osservava che l'ascolto di ..... non era avvenuto in modo tutelante per la stessa, né era stato videoregistrato, né era stato annotato a verbale alcun comportamento o condotta specifica della minore, come richiesto dalla Riforma Cartabia. Invero, il Giudice aveva ritenuto di procedere all'ascolto di ..... nonostante l'audizione fosse stata preceduta da un confronto tra le parti alquanto litigioso che aveva posto la ragazzina in un clima di tensione. La minore nel corso dell'udienza, ogni qualvolta aveva espresso pareri positivi sulla madre, aveva guardato il padre per capire se tali dichiarazioni lo avessero potuto ferire; ancora, dopo l'audizione ..... era corsa ad abbracciare il padre come a scusarsi per le dichiarazioni rese, ma niente di tutto ciò era stato annotato a verbale e ..... aveva risposto alle domande del Giudice preoccupandosi di non ferire la madre. Inoltre l'ascolto della minore era durato pochi minuti e le domande del Giudice presupponevano un trasferimento già dato per certo. Il Giudice non aveva ritenuto neanche di avvalersi dell'ausilio di un esperto, come il ..... aveva richiesto, al fine di far luce su dinamiche psicologiche intime e poco manifeste ma significative ai fini della decisione. Insomma, le dichiarazioni di ..... erano state rese con una pressione e influenza esterna, compromettendo dunque la possibilità di formarsi in lei un personale e libero punto di vista. Deduceva, ancora, che il Giudice aveva sì previsto un diritto di visita padre - figlia (un weekend al mese, due mesi in estate e per il resto prevedendo un rapporto fatto di chiamate e videochiamate), ma non aveva considerato che il resistente era un dipendente di Polizia Penitenziaria e che la carenza di personale e le problematiche interne alla Casa Circondariale gli avrebbero impedito di assentarsi dal lavoro per poter andare a ..... a trovare la figlia; il provvedimento impugnato non teneva conto neanche dei costi che il reclamante avrebbe dovuto sostenere per scendere in ..... 1. Il provvedimento impugnato dunque aveva danneggiato definitivamente il rapporto di complicità che si era creato negli anni tra padre e figlia atteso che la distanza tra i due non si sarebbe potuta colmare con gli strumenti informatici.

Con memoria del 19.9.2023 si costituiva in giudizio ..... ) opponendosi al reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto: osservava che la reclamata in ..... aveva ricevuto offerte di lavoro, risultando di poca importanza la questione legata alle spese che l'altro genitore avrebbe dovuto affrontare per sostenere il viaggio; inoltre il trasferimento non avrebbe leso i rapporti padre - figlia e la reclamata avrebbe fatto in modo che tali rapporti fossero agevolati il più possibile. ..... era stata sentita dal Giudice, aveva espresso il proprio autonomo pensiero sul trasferimento e, quanto all'audizione di ..... , contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, anche dopo la riforma Cartabia non erano affatto obbligatorie né la presenza di un esperto né la videoregistrazione dell'audizione, risultando sufficiente la descrizione dettagliata di quanto aveva riferito la minore e del suo comportamento (al riguardo il Giudice aveva riportato a verbale le dichiarazioni di ..... sul trasferimento dalle quali traspariva entusiasmo sia per la nuova scuola sia per il trasferimento stesso che avrebbe permesso alla minore di ricongiungersi ai nonni materni e paterni, ai cugini, agli zii e agli amici che



n. 631/2023 RG

frequentava da sempre durante l'estate). In merito all'iscrizione scolastica, la reclamata aveva dovuto effettuare la preiscrizione al liceo nel mese di gennaio 2023 e il padre era stato d'accordo; in ordine alla dedotta impossibilità del di prendere ferie per recarsi a dalla figlia, era inverosimile che una Pubblica Amministrazione non concedesse ai propri dipendenti la possibilità di prendere ferie ma, se così fosse stato, il Marino avrebbe potuto comunque chiedere il trasferimento in (che aveva già ottenuto lo scorso anno ma che aveva rifiutato in quanto la sua nuova compagna viveva in ). La , evidenziava in ultimo che da luglio 2023 lei e vivevano a la bambina era stata con il padre per tre settimane consecutive dal 13 agosto al 2 settembre 2023, l'11 settembre aveva iniziato la nuova scuola, era entusiasta della scelta effettuata, visitava i nonni paterni almeno una volta a settimana e li sentiva telefonicamente. La reclamata aveva iniziato a lavorare presso ed era in corso di perfezionamento il contratto di assunzione che sarebbe stato pronto a ottobre 2023.

In data 3.10.2023 il PG concludeva per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 10.10.2023 comparivano le parti personalmente, i difensori si riportavano ai loro atti e la Corte si riservava.

Va subito evidenziato come quello impugnato sia un provvedimento reso dal Giudice relatore del Tribunale di Cremona ai sensi della nuova normativa prevista dalla cd. "riforma Cartabia" che ha introdotto nel libro II del codice di procedura civile un nuovo titolo (IV bis) intitolato "*norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*" contenente molti nuovi articoli (473 bis da 1 a 71 e 473 ter), disciplina che trova applicazione ai procedimenti in materia di persone, famiglia e minori radicati in I grado dopo il 28.2.2023 mentre a quelli radicati prima di tale data il giudice di I grado continuerà ad applicare la precedente normativa.

Il procedimento avviato dalla sig.ra davanti al Tribunale di Cremona, essendo stato radicato in I grado con ricorso depositato il 6.5.2023, è appunto sottoposto alla nuova disciplina e anche per la fase di reclamo/apello questa Corte deve applicare la disciplina contenuta nella nuova normativa che all'art. 473 bis. 24 CPC prevede il reclamo avverso i "provvedimenti temporanei e urgenti".

Ciò premesso, nel ricorso ex artt. 710 CC - 473 bis. 29 CPC la sig.ra ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione consensuale nella parte in cui era stato previsto che la minore sarebbe rimasta collocata in via prevalente presso la madre a . Nel ricorso la , aveva chiesto anche l'emissione di provvedimento indifferibile reso "inaudita altera parte" ai sensi dell'art. 473 bis. 15 CPC insistendo affinché il Tribunale la autorizzasse sin da subito al trasferimento a e all'iscrizione di a un liceo classico di quella città.

Il Giudice Delegato, nel decreto dell'8.5.2023, ha però ritenuto non sussistenti i presupposti per una decisione "inaudita altera parte" su tale istanza urgente





n. 631/2023 RG

e ha fissato udienza al 24.5.2023 per la comparizione personale delle parti e per la discussione sull'istanza urgente proposta dalla [redacted] fissando con altro decreto sempre dell'8.5.2023 quale prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 CPC l'udienza dell'11.10.2023. All'esito dell'udienza del 24.5.2023, sentiti i genitori, ha disposto l'audizione di [redacted] e, sentita la stessa, ha emesso il decreto oggetto di reclamo col quale ha autorizzato il trasferimento di [redacted] con la madre e l'iscrizione scolastica nel liceo individuato dalla ricorrente.

Va rilevato che la nuova normativa, all'art. 473 bis. 24 CPC, delinea al I comma il reclamo che le parti possono proporre in Corte d'Appello avverso i provvedimenti temporanei e urgenti emessi dal Giudice all'esito della prima udienza di comparizione delle parti prevista dall'art. 473 bis. 21 CPC e al II comma prevede che è ammesso il reclamo anche avverso i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa, limitando però, per questa seconda categoria, il reclamo ai soli provvedimenti dal contenuto più incisivo (quelli che *"sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori"*).

Circa l'assoggettabilità al reclamo previsto dall'art. 473 bis. 24 CPC dei provvedimenti indifferibili emessi dal Giudice ai sensi dell'art. 473 bis. 15, in questa primissima fase di applicazione della nuova normativa sono state proposte differenti interpretazioni che spaziano dalla non reclamabilità in assoluto, alla reclamabilità anche di tali provvedimenti dinanzi alla Corte d'Appello in applicazione dell'art. 473 bis. 24 II comma e poi vi è un'altra interpretazione li considera reclamabili ma ai sensi dell'art. 669 terdecies CPC dinanzi al Collegio in Tribunale e non in Corte d'Appello.

Questa Corte osserva che nessun articolo della nuova disciplina prevede la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili emessi ai sensi dell'art. 473 bis. 15 CPC; l'art. 473 bis. 24 innanzitutto è intitolato *"reclamo dei provvedimenti temporanei ed urgenti"*. Inoltre fa riferimento espresso, al I comma, ai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all'esito della prima udienza prevista dall'art. 473 bis. 21 e, al II comma, fa riferimento ai *"provvedimenti temporanei emessi in corso di causa"*, limitando peraltro la reclamabilità di questa seconda categoria solo ai provvedimenti dal contenuto maggiormente incisivo. Tali ultimi provvedimenti però, considerata anche la collocazione dell'art. 473 bis. 24 (posto immediatamente dopo l'art. 473 bis. 22 e 473 bis. 23), parrebbero indentificarsi in quelli emessi dal Giudice ai sensi dell'art. 473 bis. 23 CPC (quelli emessi in corso di causa che abbiano modificato o revocato quelli temporanei e urgenti emessi all'esito della I udienza quando si sia in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori).

Quindi il reclamo delineato dall'art. 473 bis. 24 CPC non parrebbe applicabile ai provvedimenti indifferibili disciplinati dall'art. 473 bis. 15 CPC che vengono emessi dal Giudice prima della prima udienza di comparizione delle parti, provvedimenti che sono destinati ad essere assorbiti in quelli, certamente reclamabili dinanzi alla Corte d'Appello, che verranno appunto emessi all'esito dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21



n. 631/2023 RG

CPC.

Nella fattispecie in esame peraltro la prima udienza era stata fissata dal Giudice Relatore a breve, l'11.10.2023, e all'esito di tale prima udienza il Giudice adotterà i provvedimenti temporanei e urgenti che saranno, questi sì, certamente reclamabili ai sensi dell'art. 473 bis. 24 CPC.

Giova evidenziare che recentemente – il 12.9.2023 –, a fronte delle divergenti opzioni interpretative cui sopra si è fatto cenno, è stato disposto dal Tribunale per i Minorenni di Lecce il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi del nuovo art. 363 bis CPC proprio in relazione alla questione circa la reclamabilità dei provvedimenti emessi ex art. 473 bis. 15 CPC. Tuttavia, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, questa Corte ritiene di assumere l'interpretazione sopra esposta che appare la più aderente al dato normativo.

Il reclamo va quindi dichiarato inammissibile.

La novità della questione avente ad oggetto la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili resi ai sensi del nuovo art. 473 bis. 15 CPC giustifica la compensazione delle spese di lite.

Parte reclamante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma I quater DPR 115/2002.

**P.Q.M.**

La Corte d'Annello di Brescia, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da . . . . . ; avverso il decreto del Giudice Relatore del Tribunale di Cremona in data 19.6.2023 emesso nel proc. n. 956/23 RG, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così decide:

- . dichiara il reclamo inammissibile.
- . compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
- . dichiara parte reclamante tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma I quater DPR 115/2002.

Brescia, 10.10.2023

il Consigliere rel. e est.  
Francesca Caprioli

il Presidente  
Claudio Castelli

